



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA – AUTORITÀ MARITTIMA DELLO STRETTO

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 34/2016

Il Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Messina:

VISTA la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 35/2014 del 09.06.2014;

VISTA la propria Ordinanza in vigore relativa alle attività ludico – diportistiche;

VISTA la vigente normativa in materia di nautica da diporto;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, recante “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 476 del 1° giugno 2007, che disciplina l’uso delle spiagge e regola l’utilizzo del pubblico demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi lungo le spiagge della Regione Siciliana;

VISTA la vigente normativa regionale in materia di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere;

VISTO il Decreto Direttoriale Generale della Regione Siciliana n. 317/2016 recante disposizioni sulla “Stagione Balneare 2016”;

VISTO il vigente Decreto dell’Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana recante disposizioni relative ai divieti di balneazione;

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. nr.18981-P-20 del 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia “...consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell’esercizio abusivo della professione medica...” prescrivendo la necessaria disponibilità di un “Saturimetro arterioso” tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;

VISTO il messaggio prot. 2175 in data 09/05/2014 dell’azienda sanitaria provinciale di Messina ed inerente le dotazioni di primo soccorso;

VISTA la Legge nr.17/1998 della Regione Siciliana recante la “Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane”;

RITENUTO OPPORTUNO modificare la propria precedente ordinanza, allo scopo di aggiornare la disciplina della balneazione e delle attività connesse poste in capo a questa Autorità Marittima, che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili

antistanti il litorale dei comuni costieri di giurisdizione;
VISTI gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Messina (specchio acqueo compreso tra la foce del torrente Gallo – comune di Messina – e la foce del fiume Alcantara – comune di Giardini Naxos) durante la stagione balneare, così come individuata da apposito decreto regionale.

ART. 2

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per gli aspetti attinenti la disciplina di uso del demanio marittimo ai fini turistico – ricreativi, si rimanda alle disposizioni del decreto dirigenziale dell'Assessorato Territorio Ambiente della Regione Siciliana n. 476 del 1 giugno 2007 ed alla Ordinanza ludico diportistica in vigore di questa Capitaneria di porto.
2. Chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del circondario marittimo di Messina, deve informare immediatamente la Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (Guardia Costiera); 090/344444 (sala operativa Guardia Costiera Messina); 090/45830 (centralino Capitaneria di porto Messina), oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità Marittima (presso l'Ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos).
3. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia è riservata al libero transito dei bagnanti e dei mezzi/personale di soccorso, pertanto a chiunque è vietato posizionare ombrelloni, sedie sdraio, lettini, teli da mare ed ogni altro oggetto che possa impedire o limitare il libero transito.
4. Come previsto da apposito provvedimento della Regione Sicilia: la stagione balneare è compresa tra il 1 Aprile e il 31 Ottobre; l'attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e non terminare prima del 15 Settembre; l'orario di balneazione è fissato dalle ore 09:00 alle ore 19:00.
5. E' consentito l'ingresso sulla spiaggia dei mezzi meccanici (pale meccaniche e/o Bobcat etc.) qualora in possesso delle previste autorizzazioni rilasciate dalla Regione Siciliana Ufficio Demanio e/o Mezzi di soccorso.

ART. 3

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E QUELLE VIETATE

1. Le zone di mare riservate alla balneazione, durante gli orari in cui questa è consentita, sono quelle sino alla distanza di:
 - 200 metri dalla battigia in presenza di spiagge;
 - 100 metri dalla scogliera, in presenza di coste alte o a picco.
 - **Il suddetto limite, nel tratto di mare compreso tra Viale Annunziata e il Canale degli Inglesi del Comune di Messina, si intende di 100 metri dalla costa.**
2. È vietata la balneazione:
 - a) nei porti e porticcioli di giurisdizione (Messina/Giardini Naxos e Marina del Nettuno), negli approdi di rada S. Francesco e Tremestieri;
 - b) nel raggio di metri 200 dalla testata dei moli di sopraflutto dei suindicati porti;
 - c) in prossimità di pontili o passerelle di attracco di unità navali per un raggio di metri 200, salvo che non sia diversamente stabilito;
 - d) all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio delle unità navali;
 - e) negli specchi acquei adiacenti alle navi ancorate fino ad una distanza di 200 metri dalle stesse;
 - f) negli specchi acquei assentiti in concessione per campi boe nonché nelle zone appositamente segnalate destinate ad alaggio, varo e sosta di unità da pesca e da diporto;
 - g) alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
 - h) nello specchio acqueo antistante la "Grotta Azzurra" (Isola Bella di Taormina) per un raggio di metri 100 dall'imboccatura della stessa;
 - i) nei tratti di costa interdetti alla balneazione a seguito delle Ordinanze Sindacali emanate dai Comuni rivieraschi, ai sensi del Decreto dell'Ispettorato Regionale Sanitario in premessa citato. A tal fine, i Sigg. Sindaci dei Comuni interessati dovranno apporre idonei cartelli monitori. Qualora i divieti di balneazione dovessero interessare i tratti di mare antistanti strutture di carattere turistico – ricreativo o date in concessione a privati, ai concessionari è fatto obbligo di far conoscere agli utenti il divieto di balneazione mediante l'apposizione di idonea cartellonistica facente riferimento all'Ordinanza Sindacale e la struttura potrà essere utilizzata a fini elioterapici, con assoluto divieto di poter esercitare la balneazione negli specchi acquei interdetti;
 - j) in tutti gli specchi acquei interdetti con specifiche Ordinanze delle Amministrazioni Competenti.

ART. 4

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE ACQUE SICURE

1. Gli esercenti di stabilimenti e strutture destinate alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare il limite dello specchio acqueo interessato alla balneazione come delimitato dall' art. 2 comma 1 della presente ordinanza, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di massima di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del

fronte a mare della concessione (comunque in numero non inferiore a 2), in sito ritenuto idoneo in base ai fondali prospicienti la struttura di che trattasi.

Se il *fronte mare* è compreso fra 50 e 100 metri, la segnalazione è realizzata con 3 gavitelli equidistanti. È fatto divieto di utilizzare sagole galleggianti per il collegamento fra i gavitelli ed il corpo morto.

I Concessionari hanno facoltà di posizionare i gavitelli ad una distanza inferiore qualora, a 200 metri dalla costa, vi sia una elevata altezza dei fondali, previa comunicazione all'Autorità Marittima. In tal caso, sui gavitelli posti agli estremi del fronte mare, sono fissate delle bandierine di colore rosso e nella comunicazione è precisata l'altezza del fondale presente a 200 metri dalla costa.

Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere.

Qualora i Comuni non possano provvedere a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti e redatta in almeno due lingue (italiano ed inglese), con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA OVVERO METRI 100 DALLE SCOGLIERE A PICCO) NON SEGNALATO"**.

2. I Comuni rivieraschi per le spiagge libere e gli esercenti delle strutture balneari per le aree in concessione devono segnalare il limite entro il quale possono immergersi i non esperti al nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri -1,60) deve essere segnalato mediante l'apposizione di gavitelli di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità siano ancorate al fondo.

Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in almeno due lingue (italiano ed inglese), con la seguente dicitura **"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri -1,60) NON SEGNALATO"**.

Per i Concessionari qualora le coste sono a declivio molto rapido o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali il limite non è segnalato e, in prossimità della battigia, è apposto un cartello in almeno due lingue (italiano ed inglese) riportante la dicitura **"ATTENZIONE – PERICOLO – ALTI FONDALI – balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto."**

ART. 5

DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITÀ

1. Per una sicura balneazione, gli interessati devono, in relazione al proprio stato fisico e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteomarine presenti nella zona, con particolare riferimento allo stato, alla temperatura e alla profondità del mare.
I bagnanti devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente bagnante, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo) ovvero tramite annunci con megafono.
2. Chiunque intenda tuffarsi e praticare attività natatoria (anche subacquea) nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.

3. La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati dal combinato disposto degli artt. 2.4 e 3.1 deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, se non è presente una unità navale di appoggio, è obbligatorio dotarsi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca con sagola non più lunga di 10 metri (previsti per i subacquei), ed una cuffia di colore arancione o rosso.
4. Negli specchi acquei e negli orari riservati alla balneazione e, comunque, qualora e laddove venga esercitata la balneazione, è:
 - a) Consentito il transito dei mezzi dello Stato o adibiti al soccorso;
 - b) Consentito il transito, qualora non vi sia nei pressi un corridoio di lancio o un approdo, dei natanti a remi o a pedali, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, lance a remi, pedalò e simili che devono comunque evitare di arrecare novero o fastidio ai bagnanti.

Le predette unità potranno atterrare o ripartire solo se condotte a remi o a nuoto sempre seguendo rotte perpendicolari alla costa e con adeguato servizio di vedetta a prua;
 - c) Vietato il transito di qualsiasi unità navale;
 - d) Vietato il transito di qualsiasi unità a motore, a vela ed a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi. Ad ogni modo queste, ove possibile, devono navigare a largo o comunque utilizzando i corridoi di lancio/atterraggio così come disciplinato al successivo art. 6;
 - e) Vietato a qualsiasi unità navale lo stazionamento, l'ormeggio o l'ancoraggio permanenti e/o temporanei, mediante gavittello o all'ancora o con qualsiasi altro mezzo di ritenuta, ad eccezione delle unità di salvataggio e/o polizia e salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
 - f) Vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo;
 - g) Vietato praticare attività o giochi che possano arrecare danni o molestie ai bagnanti;
 - h) Vietato caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - i) Vietato sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile, aereo motore o di apparecchio privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) - ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia - e a meno di 1000 metri dalla costa;
 - j) Vietato decollare/atterrare sulla costa e nella zona di mare riservata alla balneazione, fatte salve le aree all'uopo specificamente destinate e previa emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi, con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani), idrovolante, paracaduti (anche ascensionali) e mezzi simili.
5. Per l'intero anno solare e fatti salvi divieti specifici, in prossimità delle coste alte o a picco sul mare e delle falesie è vietata la sosta, il transito e qualsiasi attività che comporti la permanenza di mezzi, persone e/o cose:
 - a) A meno di 20 metri dal ciglio;
 - b) A meno di 20 metri dal piede, alla base, e comunque in tutte le zone ove siano presenti accumuli di materiale franato.

ART. 6

CORRIDOI DI LANCIO

1. I Comuni ed i concessionari, muniti di regolare concessione/autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Regionale, devono realizzare ogni 500 metri, ove possibile, limitando lo specchio acqueo antistante la propria concessione, appositi **corridoi di lancio** riservati solo ed esclusivamente all'atterraggio ed alla partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, alle moto d'acqua, nonché a qualsiasi altro mezzo che, per caratteristiche tecniche o propulsive, potrebbe configurare situazioni di pericolo alla balneazione. Tutte le unità menzionate, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi alla velocità minima consentita a effettuare la manovra in sicurezza ma senza arrecare nocimento alcuno ai bagnanti e comunque con scafo in dislocamento e a velocità tale da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo ai bagnanti. All'interno del corridoio di lancio è vietata la balneazione, l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale.
2. I predetti corridoi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza metri 20. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20;
 - b) estensione non inferiore al limite del tratto di mare riservato alla balneazione; nei casi in cui a causa delle caratteristiche orografiche dei fondali, ciò non sia possibile, potrà essere avanzata richiesta alla Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto per ridurre la distanza dalla costa del corridoio di lancio;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non superiori a 50 metri;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.
3. Nei pressi della battigia deve essere **PREDISPOSTO** apposito cartello recante la dicitura **"CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI UNITA' E SIMILARI A PROPULSIONE – DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.

ART. 7

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO.

1. Il servizio di salvamento è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR, quali articolazione specialistica del soccorso marittimo.
2. Nel periodo di apertura al pubblico delle strutture balneari per l'esercizio della balneazione, devono essere operativi presso le stesse i servizi di salvataggio secondo le modalità di cui alle norme che seguono. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquee antistanti le spiagge libere.

3. Gli esercenti di strutture balneari durante l'apertura al pubblico e i comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere devono:

a. attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio, svolto con continuità durante tutta la fascia oraria di apertura all'utenza ai fini della balneazione, garantendo la sostituzione del personale abilitato preposto con pari soggetti abilitati in qualsiasi caso (pausa pranzo, malore, impedimento occasionale, etc.); qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento nelle spiagge libere, dovranno darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto e, contemporaneamente, apporre in corrispondenza di esse, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti, redatta in almeno due lingue (italiano ed inglese), con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**

b. Organizzare, durante l'orario previsto per la balneazione, un servizio di salvamento composto da bagnini di salvataggio, provvisti del prescritto brevetto in corso di validità rilasciato dalle società/federazioni appositamente autorizzate, in numero non inferiore a un bagnino ogni 80 (ottanta) metri di fronte mare o frazione di esso. Qualora particolari conformazioni dell'arenile, della costa o della struttura balneare impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo da vigilare visivamente su tutto lo specchio acqueo. Inoltre, i predetti esercenti hanno l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza almeno un idoneo mezzo di salvataggio (battello o pattino di salvataggio) ogni 150 metri di fronte mare o frazione di esso (con un minimo di uno). I bagnini di salvataggio non potranno essere impiegati in altre mansioni. Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio. Infine, qualora in una struttura balneare sia presente una piscina e/o vasca, il gestore ha l'obbligo, in materia di servizio di salvataggio, di attenersi alle disposizioni dell'art. 6 del d.d.g. 1 giugno 2007, n. 476, dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, impiegando un assistente bagnante a ciò dedicato in aggiunta a quelli già indicati dalle presenti disposizioni;

c. Ubicare le postazioni di salvataggio su idonee piattaforme di osservazione sopraelevate rispetto al livello del mare di almeno 2 metri e collocate in posizione tale da permettere la migliore visibilità dell'intero specchio acqueo di competenza, sormontata da un ombrellone di colore rosso.

Le postazioni di salvataggio dovranno essere posizionate in prossimità della battigia senza andare comunque in contrasto alle previsioni di cui all'art. 2 comma 3.

d. Posizionare, in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, due salvagente anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. Inoltre ogni stabilimento deve tenere sulla battigia almeno mt. 200 di sagola di salvataggio del tipo galleggiante con cinture o bretelle su rullo;

e. Dotare ogni postazione di cui alla precedente lettera "c" delle seguenti dotazioni che dovranno essere rese permanentemente e prontamente disponibili presso ognuna di esse:

➤ un binocolo;

- un paio di pinne;
 - un fischiello o altro strumento di richiamo acustico;
 - un megafono funzionante;
 - un idoneo mezzo di salvataggio (battello o pattino di salvataggio) di colore rosso/arancione atto a disimpegnare esclusivamente il servizio di salvataggio recante la scritta SALVATAGGIO ed il nome dello stabilimento, completa di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa ed ancorotto dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 mt.. Tale imbarcazione non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).
- f. Issare, su apposito pennone ben visibile una bandiera rossa indicante un potenziale pericolo per la balneazione qualora, a proprio giudizio, le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione o richiedano particolare attenzione;
- g. Issare, su apposito pennone ben visibile una bandiera bianca indicante la regolare attivazione della postazione nonché condizioni meteomarine non pericolose ai fini della balneazione;
- h. Issare, su apposito pennone ben visibile una bandiera gialla indicante pericolo minimo dovuto alle condizioni meteo-marine e obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento;
4. È data facoltà all'esercente di impiegare, in aggiunta e non in alternativa, al mezzo di salvataggio, una moto d'acqua (acquascooter) posizionandola a terra presso la postazione di salvataggio, alle seguenti condizioni:
- dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Messina formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica - brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio) del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;
 - dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio;
 - le moto d'acqua dovranno essere destinate **esclusivamente** all'attività di salvamento e dovranno recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati;
 - le moto d'acqua dovranno essere equipaggiate con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto;
 - le moto d'acqua dovranno essere dotate di barella per il salvamento assicurata

alla stessa moto d'acqua tramite ganci;

- durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco rigido protettivo.

Tutti i soggetti responsabili dell'implementazione ed organizzazione dei suddetti servizi di salvamento (Concessionari nelle rispettive aree demaniali gestite e comuni costieri nelle spiagge libere), dovranno comunicare a questa Autorità Marittima, prima dell'apertura al pubblico dello stabilimento balneare o comunque prima dell'avvio del servizio di salvamento, tutti i dati relativi alla postazione, al personale impiegato e ai mezzi disponibili utilizzando la scheda in allegato 1. In caso di modifiche, l'Autorità Marittima dovrà essere sempre tenuta al corrente, dapprima per le vie brevi e successivamente tramite reinvio della scheda aggiornata di cui all'allegato 1.

ART. 8

ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI.

1. Gli stabilimenti balneari devono essere dotati di:
 - a. tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso (Capitaneria di Porto, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Ospedale più vicino);
 - b. tabella esposta all'ingresso e presso ogni postazione di salvataggio recante i significati delle bandiere esposte e dei gavitelli:
 - Il significato dei gavitelli rossi con la seguente dicitura: "Gavitelli rossi: limite acque riservate alla balneazione;
 - Il significato dei gavitelli bianchi con la seguente dicitura: "Gavitelli bianchi: limite acque sicure (1,6 mt di fondale);
 - c. idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - d. utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'Autorità Marittima e comunale;
 - e. un idoneo locale adibito esclusivamente al primo soccorso ove dovrà essere tenuto pronto per l'uso della prescritta dotazione secondo quanto indicato dalla competente Autorità Sanitaria, opportunamente segnalato con apposita cartellonistica (D.lg.s 81/2008) e costituita almeno da:
 - Due bombolette individuali di ossigeno terapeutico dalla capacità non inferiore a litri 110 (1Kg);
 - Riduttore di pressione per bombola di ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione lt./min. e attacco presa ossigeno (facoltativo);
 - Saturimetro arterioso;
 - Mascherine per ossigeno terapia per adulto e pediatrica
 - Tre cannule di respirazione bocca a bocca di differenti misure;
 - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalla competente autorità sanitaria corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5);
 - 1 tiralingua e 1 apribocca;
 - occorrente per far fronte a piccole ferite ustioni, punture di insetti o altro;

➤ una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa.

È facoltà dei concessionari assicurare la presenza di un defibrillatore fra le dotazioni dello stabilimento balneare. Se tale facoltà viene esercitata, i concessionari hanno l'obbligo di impiegare, fra il proprio personale, un soggetto autorizzato all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) secondo le norme vigenti.

2. I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica.

3. È facoltà dei concessionari, o dei comuni per le spiagge libere, organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica e ad integrazione di quanto già previsto dall'art. 7, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile munite di idoneo brevetto rilasciato da apposite Associazioni autorizzate.

Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile si intende la coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio.

Resta comunque l'obbligo, per il concessionario, o per il comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite nell'art. 7, costituendo l'impiego unità cinofile un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione.

Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla locale Autorità marittima, al comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

4. In caso di operazioni di soccorso, effettuate dagli assistenti bagnanti dipendenti, il concessionario o chi ne fa le veci ha l'obbligo di informare tempestivamente la Guardia Costiera dell'evento a mezzo telefono.

ART. 9

OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE BAGNANTE

1. L'assistente bagnante, deve indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "SALVATAGGIO" ed essere munito di un fischietto. Inoltre deve:

- a) svolgere l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti a bordo del battello di salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
- b) quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
- c) non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
- d) segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;

- e) ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- f) segnalare con immediatezza alle competenti Autorità Marittime qualsiasi situazione di pericolo o di inquinamento occorsi in mare o sugli arenili;
- g) prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata;
- h) vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera nei termini previsti dal comma 3 dell'art. 2;
- i) portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- j) provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo;
- k) mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di polizia, richiedendo, ove fosse ritenuto necessario, il loro intervento anche tramite il titolare dello stabilimento;
- l) in ragione della gravità dell'intervento, redigere personalmente un "rapporto d'incidente in acqua". In alternativa, il predetto rapporto deve essere redatto dal titolare della concessione demaniale marittima. Esso deve essere trasmesso entro 24 ore all'Autorità Marittima. (Allegato 2)

ART. 10

OBBLIGO DI CONTROLLO

I Comuni ovvero i titolari delle concessioni demaniali per stabilimento balneare verificano l'integrità della segnaletica nel corso della stagione balneare e provvedono, se necessario, al ripristino/sostituzione. I comuni curano l'apposizione di idonea segnaletica per avvisare del divieto di cui al comma 5 dell'articolo 5 (pericoli in prossimità delle coste alte o a picco e falesie).

ART. 11

OBBLIGO DI AFFISSIONE

La presente Ordinanza dovrà essere affissa, a cura dei responsabili, nei luoghi in cui sia maggiormente visibile al più alto numero di persone all'interno della struttura turistico-balneare, delle strutture destinate alla nautica da diporto ed all'interno dei negozi di articoli di pesca e nautico-sportivi siti nei Comuni del Circondario Marittimo in formato 50 x 70 cm.

ART. 12

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI.

In caso di violazione di una delle prescrizioni di cui agli artt. 6,7,8 e 9 il concessionario, fatte salve le sanzioni previste, viene diffidato a:

- a) adottare tutte le misure necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza con immediatezza;
- b) issare la bandiera rossa sulla postazione del bagnino sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga e sostituisce la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 35/2014 del Capo del Circondario di Messina del 09.06.2014.

Alla presente Ordinanza verrà data la massima diffusione anche mediante pubblicazione all'Albo di questo Ufficio ed inserimento nel sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/messina, nella sezione "Ordinanze e avvisi".

Messina, li 24/05/2016

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Mazzareno LAGANA'



Allegato 1 all'Ordinanza di Sicurezza balneare - scheda informativa servizio di salvamento
 (da compilare prima dell'apertura dello stabilimento balneare o comunque prima dell'erogazione del servizio di salvamento)

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ e residente a _____ in via _____

QUADRO A SOGGETTO SERVIZIO (barrare la casella corretta)	<input type="checkbox"/> titolare della Concessione Demaniale (Licenza) nr. ____/____ quale titolare della società _____, per l'esercizio di uno stabilimento balneare sito nel comune di _____ in via _____, fronte mare pari a mt. _____ (art.2, pt.6, dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare);
	<input type="checkbox"/> funzionario del comune di _____ con il ruolo di _____ per la postazione presente nella spiaggia libera del litorale di competenza;

comunica, di seguito, i dati degli assistenti ai bagnanti impiegati presso lo stabilimento nel corso della stagione balneare 201____, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

QUADRO B
DATI ASSISTENTI BAGNANTI
 Ordinare l'elenco in funzione della costanza di impiego: per primi sono indicati gli assistenti impiegati in maniera fissa o comunque più frequentemente (anche in bassa stagione).

1. nome: _____ nato a _____
 il _____
 cell. _____, brevetto rilasciato da _____
 nr. _____ con scadenza in data _____, tipo di impiego
 fisso saltuario (barrare la casella);

2. nome: _____ nato a _____
 il _____
 cell. _____, brevetto rilasciato da _____
 nr. _____ con scadenza in data _____, tipo di impiego
 fisso saltuario (barrare la casella);

3. nome: _____, nato a _____
cell. _____, brevetto rilasciato da _____
nr. _____ con scadenza in data _____, tipo di impiego
fisso saltuario (*barrare la casella*);
4. nome: _____, nato a _____
cell. _____, brevetto rilasciato da _____
nr. _____ con scadenza in data _____, tipo di impiego
fisso saltuario (*barrare la casella*);
5. nome: _____, nato a _____
cell. _____, brevetto rilasciato da _____
nr. _____ con scadenza in data _____, tipo di impiego
fisso saltuario (*barrare la casella*);
6. nome: _____, nato a _____
cell. _____, brevetto rilasciato da _____
nr. _____ con scadenza in data _____, tipo di impiego
fisso saltuario (*barrare la casella*);

Luogo della sottoscrizione, data

In Fede

Allegato 2 all'Ordinanza di Sicurezza balneare - rapporto d'incidente in acqua
(da compilare prima dell'apertura dello stabilimento balneare o comunque prima dell'erogazione del servizio di salvamento)

VERBALE DI INCIDENTE DI : (Indicare il nome della Struttura)

GENERALITA' DEL SOCCORRITORE:
COGNOME E NOME: DATA DI NASCITA:/...../.....
VIA: N°: CITTA':.....
TELEFONO DI CASA: CELLULARE:

INFORTUNATO: M F ETA':.....
COGNOME E NOME: DATA DI NASCITA:/...../.....
VIA: N°: CITTA':.....
TELEFONO DI CASA: CELLULARE:

DATA:/...../..... LUOGO DELL'INCIDENTE: ORARIO:
CAUSA CHE HA DETERMINATO L'INCIDENTE:

MODALITA' DEL SOCCORSO, IL TEMPO ESATTO INTERCORSO, SE VI E' STATA R.C.P., TRAUMA, SE E COME E DOVE E' STATO TRASPORTATO L'INFORTUNATO, AUS ILII MEDICALI UTILIZZATI:
.....
.....

TRASCRIZIONE DI QUANTO DETTO DALL'INFORTUNATO, DOPO LA RIANIMAZIONE E/O EVENTUALE RIFIUTO DI ASSISTENZA E TRASCRIZIONE DI QUANTO DETTO ED EFFETTUATO ALL'INFORTUNATO:
.....
.....

EVENTUALI ALLERGIE/AGGRAVANTI DELL'INFORTUNATO:
ALTRO DA SEGNALARE:

TESTIMONI:
1) COGNOME E NOME: ETA': DATA DI NASCITA:/...../.....
VIA: N°: CITTA': TEL:
CELLULARE: FIRMA:
2) COGNOME E NOME: ETA': DATA DI NASCITA:/...../.....
VIA: N°: CITTA': TEL:
CELLULARE: FIRMA:

FIRMA DEI SOCCORRITORI:
FIRMA DELL'INFORTUNATO O DI CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI: